

Allegato "A" al n. 73443/35039 Repertorio

S T A T U T O

Titolo I

COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

Articolo 1

1. E' costituita una società consortile a responsabilità limitata (di seguito la "Società"), ai sensi degli articoli 2615 ter c.c. e 2462 ss. c.c.

La Società è denominata:

"ATB CONSORZIO"

Società consortile a responsabilità limitata

in breve

ATB CONSORZIO S.c.r.l.

La Società non ha scopo di lucro.

Titolo II

OGGETTO SOCIALE

Articolo 2

1. La Società ha per oggetto lo svolgimento, nell'interesse dei soci consorziati, delle attività relative ai servizi di trasporto pubblico locale, comunque affidati, da Enti Locali ed Enti Pubblici, nonché di altri servizi inerenti le attività di trasporto pubblico locale.

2. Precisamente la società curerà:

- a) la sottoscrizione di tutti i contratti e degli atti necessari ed opportuni per la gestione del servizio;
- b) l'assegnazione ai soci dell'esecuzione dei servizi oggetto dei Contratti di Servizio, degli affidamenti diretti e degli atti di imposizione;
- c) la riscossione alle scadenze stabilite dei corrispettivi dei Contratti di Servizio ed erogazione ai soci delle quote di competenza;
- d) gli eventuali sub-affidamenti di quote di servizio a terzi su proposta dei soci interessati;
- e) l'attività di coordinamento e verifica relativamente all'emissione dei documenti di viaggio, alla contabilizzazione dei viaggiatori e degli incassi effettuati dal socio ATB Servizi S.p.A.;
- f) lo svolgimento dell'attività di programmazione al fine di favorire:

- il coordinamento e l'integrazione dei servizi di trasporto pubblico locale previsti per l'area urbana;
- il coordinamento tariffario;
- la progressiva integrazione delle attività dei soci nel rispetto della loro autonomia giuridica ed economica;
- g) il coordinamento e gestione di attività e adempimenti relativi al raggiungimento e mantenimento degli standard qualitativi previsti dal Contratto di Servizio.

3. La Società potrà altresì svolgere le seguenti attività accessorie al servizio di trasporto pubblico locale:

- a) coordinamento dei servizi comuni (fornitura di beni e servizi);

b) realizzazione di attività comuni per lo sviluppo del servizio;

c) gestione di servizi informatici.

4. La Società può compiere tutte le operazioni necessarie per il conseguimento dell'oggetto consortile, ivi compreso l'approvvigionamento presso terzi di materiali, opere e servizi necessari per il conseguimento dell'oggetto consortile stesso e la prestazione di garanzie.

Titolo III

DURATA - SEDE

Articolo 3

Durata

1. La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2030. Fermo quanto sopra, la società comunque si estinguerà nel momento in cui il servizio di trasporto pubblico urbano di Bergamo dovesse essere anticipatamente affidato dall'Autorità competente ad altro operatore economico.

Articolo 4

Sede

1. La Società ha sede legale ed ufficio consortile in Bergamo.

Titolo IV

CAPITALE - VINCOLI ALLA CIRCOLAZIONE DELLE QUOTE - FONDO CONSORTILE

Articolo 5

Capitale

1. Il capitale sociale è di Euro 100.000,00 (centomila/00).

2. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

3. Il capitale sociale potrà essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei soci consorziati con le maggioranze di cui all'art. 15, comma 2.

Articolo 6

Prelazione

1. Qualora un socio consorziato intenda vendere o comunque trasferire, in tutto o in parte, le proprie quote o, in caso di aumento di capitale sociale, i diritti di opzione, dovrà previamente offrirli in prelazione a tutti gli altri soci, inviando loro, nonché al Presidente del Consiglio di Amministrazione per conoscenza, una comunicazione a mezzo lettera raccomandata A/R, specificando le generalità del cessionario e le condizioni della cessione.

2. Ciascuno dei soggetti titolari del diritto di prelazione avrà la facoltà di esercitare la prelazione, entro 30 giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di cui al comma 1 del presente articolo 6, dandone comunicazione a mezzo lettera raccomandata A/R indirizzata al socio offerente e per conoscenza agli altri soci e al Presidente del Consiglio di Amministrazione. In tale lettera dovrà essere manifestata incondizionatamente la volontà di acquistare tutte le quote, o tutti i diritti di opzione offerti in vendita.

3. Ciascuno dei soggetti titolari del diritto di prelazione a-

vrà la facoltà di esercitare la prelazione sull'intera quota, dei titoli di debito o dei diritti di opzione offerti in vendita. Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci titolari del diritto di prelazione, le quote, i titoli di debito o i diritti di opzione offerti in vendita verranno attribuiti ai soci in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società.

4. In deroga a quanto previsto nei commi precedenti del presente articolo 6, i soci consorziati potranno liberamente trasferire le quote, senza ottemperare alle prescrizioni previste nei predetti commi, a persone (giuridiche o fisiche) che, direttamente o indirettamente, li controllino, ne siano controllate ovvero siano sotto il medesimo controllo, a condizione che il venir meno del rapporto di controllo sia previsto come condizione risolutiva del trasferimento. Agli effetti del presente articolo i termini "controllo" o "controllare" hanno il significato di cui all'art. 2359, n. 1 e 2, c.c.

Articolo 7

Gradimento

1. Le quote e i diritti di opzione sulle quote della Società non possono essere trasferiti senza il previo gradimento del Consiglio di Amministrazione espresso con delibera adottata con il voto favorevole di tutti i Consiglieri.

2. Il gradimento sarà subordinato alla condizione che l'avente causa del socio dimostri di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dal bando di gara e di essere dotato delle capacità finanziarie e competenze tecniche idonee per il perseguimento dell'oggetto sociale.

3. In deroga a quanto previsto nei commi precedenti del presente articolo 7, i soci consorziati potranno liberamente trasferire le quote, senza ottemperare alle prescrizioni previste nei predetti commi, a persone (giuridiche o fisiche) che, direttamente o indirettamente, li controllino, ne siano controllate ovvero siano sotto il medesimo controllo, a condizione che il venir meno del rapporto di controllo sia previsto come condizione risolutiva del trasferimento. Agli effetti del presente articolo i termini "controllo" o "controllare" hanno significato di cui all'art. 2359, n. 1 e 2, c.c.

Articolo 8

Fondo consortile

1. Il fondo consortile è inizialmente stabilito in Euro 100.000,00 (centomila/00).

2. I soci consorziati hanno l'obbligo di effettuare versamenti al fondo consortile in conformità a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto dei seguenti principi:

a) i costi, le spese ed ogni altro onere relativi alla stipulazione del Contratto di Servizio saranno ripartiti tra i soci in proporzione alle quote di partecipazione di ciascun socio al capitale sociale della Società. Ciascun socio consorziato metterà a disposizione della Società le risorse finan-

ziarie e/o le controgaranzie necessarie per la prestazione della garanzia che fosse richiesta ai fini della sottoscrizione del Contratto di Servizio stipulato tra la Società e la stazione appaltante, restando inteso che tali risorse finanziarie e/o controgaranzie verranno messe a disposizione dai soci consorziati in proporzione alla quota di partecipazione di ciascun socio al capitale sociale della Società;

b) i costi amministrativi, le spese e gli oneri inerenti le attività proprie della Società finalizzate agli adempimenti derivanti dal Contratto di Servizio per il raggiungimento degli standard di qualità previsti, specificatamente:

- predisposizione e pubblicazione della Carta della Mobilità;
- progettazione ed attuazione delle indagini di Customer Satisfaction;
- pubblicazione mappa della rete e del sistema tariffario;
- attività di assistenza al cliente e di gestione dei reclami;
- spese relative al contratto di locazione dell'ATB point;
- spese relative alla gestione dell'ATB point: consumi energetici; attrezzature informatiche per la gestione delle procedure dei reclami e delle segnalazioni dei clienti;
- call center;
- sito internet;
- pubblicazione degli orari dei servizi;
- predisposizione informazioni alle paline di fermata;
- installazione e manutenzione paline di fermata e porta orari saranno annualmente ripartiti tra i soci con le seguenti prescrizioni e procedure.

Una quota complessiva di tali costi, stabilita in misura forfetaria annuale pari a 80.000 (ottantamila) euro sarà ripartita tra i soci in proporzione alle quote di produzione chilometrica dei servizi svolti nell'anno di riferimento da ciascun socio.

Le modalità di pagamento e conguaglio saranno determinate dal Consiglio di Amministrazione con la maggioranza qualificata di cui all'art. 19 comma 3.

La quota forfetaria di cui sopra sarà adeguata a partire dall'anno 2006 in misura corrispondente alla variazione annuale dell'indice ISTAT.

Le eventuali spese prevedibili o riscontrabili nel corso di ciascun anno eccedenti la misura forfetaria sopra indicata dovranno essere approvati dal Consiglio di Amministrazione della Società con la maggioranza qualificata di cui all'art. 19 comma 3.

Qualora il Consiglio di Amministrazione non approvasse i costi eccedenti la quota forfetaria di cui al presente articolo, il costo delle iniziative comunque attuate sarà interamente a carico del socio ATB Servizi S.p.A..

I costi, le spese ed ogni altro onere relativi all'attività di emissione dei documenti di viaggio saranno a carico esclusivo del socio ATB Servizi S.p.A., il quale potrà avvalersi anche della prestazione di servizi di terzi. A tal fine ATB

Servizi S.p.A. potrà emettere titoli di viaggio fiscalmente validi con la propria ragione sociale per tutto il servizio di Area Urbana.

c) I canoni di locazione dei beni essenziali, specificatamente officina deposito di Via Gleno e impianti funicolari, saranno a carico esclusivo del Socio ATB Servizi S.p.A., utilizzatore degli stessi.

d) Altri costi della Società non previsti dal presente articolo saranno ripartiti con i criteri di volta in volta determinati dal Consiglio di Amministrazione della Società che, a seconda degli importi, dovrà deliberare con le maggioranze di cui al successivo art. 19 commi 2 o 3, fatta eccezione per i costi derivanti dall'utilizzo del sistema "tram bus" per i quali saranno sempre necessarie la maggioranza di cui all'art. 19, comma 3.

3. Al fondo consortile si applicano le disposizioni dell'articolo 2614 del Codice Civile.

4. I debiti e i crediti di ciascun socio nei confronti della Società potranno essere compensati tra di loro.

Articolo 9

Assegnazione ai soci dei servizi e ripartizione dei proventi

1. I servizi prodotti, espressi in vetture per chilometro, saranno ripartiti tra i soci sulla base delle decisioni che verranno assunte dal Consiglio di Amministrazione con le maggioranze previste al successivo art. 19 comma n. 3.

2. Ciascun socio gestirà sotto la propria responsabilità le quote dei servizi assegnate e si obbligherà nei confronti della Società ad eseguire i Servizi secondo i termini, le condizioni e osservando tutte le prescrizioni del Contratto di Servizio stipulato tra la Società e la stazione appaltante.

3. Il corrispettivo del Contratto di Servizio sarà incassato dalla Società.

4. Salvo diversa delibera del Consiglio di Amministrazione da assumersi con le maggioranze previste al successivo art. 19 comma n. 3, la Società provvederà ad erogare i corrispettivi del Contratto di Servizio con le seguenti modalità e misure:

a) ai soci S.A.B., LOCATELLI, T.B.S.O. i corrispettivi "gross cost" risultanti dal prodotto delle percorrenze chilometriche indicate al precedente comma n. 2, per i corrispettivi unitari chilometrici "gross-cost" deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

I corrispettivi "gross-cost" sono comprensivi degli introiti tariffari e assimilabili (ivi compresi a titolo esemplificativo: introiti per commissioni tessere di abbonamento, corrispettivi per tessere di libera circolazione, abbonamenti aziendali sulla base di accordi mobility management). Il corrispettivo chilometrico unitario "gross cost" sarà rivalutato di anno in anno di una quota pari al 75% (settantacinque per cento) dell'indice ISTAT del costo dei generi di consumo per le famiglie di impiegati ed operai, relativo ai dodici mesi precedenti, prendendo come base il primo anno di affidamento

del servizio di Area Urbana.

b) al socio ATB Servizi S.p.A. la quota rimanente dei corrispettivi, al netto dei pagamenti di cui al punto (a).

I versamenti verranno effettuati entro trenta giorni dal pagamento della stazione appaltante.

6. L'esercizio dei servizi di cui ai precedenti commi 1 e 2 sarà effettuato da ciascun socio con la struttura, il materiale rotabile e il personale in forza alla propria impresa in piena autonomia patrimoniale e contabile.

7. L'attività di emissione dei documenti di viaggio e la riscossione degli introiti del traffico saranno gestite dal socio ATB Servizi S.p.A. . Gli introiti di traffico saranno di esclusiva competenza del socio ATB Servizi S.p.A. . La società, su conformi deliberazioni del Consiglio di Amministrazione eserciterà funzioni di coordinamento e verifica.

8. Ciascun socio manleverà e terrà indenne la Società e gli altri soci da ogni costo, spesa, onere, danno e/o responsabilità comunque e in qualunque modo derivanti dalla gestione delle quote dei servizi assegnati dalla Società al socio interessato. Eventuali penalità derivanti da inadempienze relative a fattori di qualità o definiti dal Contratto di Servizio (quali, per esempio, standard di puntualità, effettuazione numero corse programmate, obblighi di informazione alla clientela a bordo dei mezzi) saranno a carico dei soci responsabili dei servizi oggetto di penali.

9. Gli utili e le perdite derivanti dalla gestione delle quote di servizi di rispettiva competenza rimarranno a carico dei bilanci dei singoli soci.

10. I contributi in conto capitale erogati alla Società dal Comune di Bergamo ai sensi della Legge n. 194/1998, della legge n. 166/2002, della L.R. n. 1/2002 e successive modificazioni (i) per la sostituzione di autobus in esercizio, aventi caratteristiche previste dal Contratto di Servizio, (ii) per mezzi a basso impatto ambientale e (iii) tecnologie atte a razionalizzare e sviluppare il TPL, saranno ripartiti come segue:

a) in base alle percorrenze chilometriche assegnate ai singoli soci, fatti salvi eventuali mezzi ed impianti tecnologici di proprietà diretta della Società;

b) nel caso di diretta assegnazione di veicoli, le eventuali frazioni di automezzo spettanti ai singoli soci in base alle percorrenze chilometriche, potranno essere reciprocamente scambiate tra gli stessi, previo conguaglio monetario dei valori corrispondenti.

11. I servizi, oggetto del Contratto di Servizio , potranno essere subappaltati dalla Società a terzi con le modalità e misure stabilite dalla normativa vigente e dal Contratto di Servizio , ma solo su richiesta del Socio assegnatario della quota di servizio oggetto del subaffidamento. Gli eventuali benefici economici derivanti dal subaffidamento rimarranno in capo al socio affidatario che sarà direttamente responsabile

del relativo servizio nei confronti della Società e che si farà carico di eventuali oneri di cui al precedente art. 8. A tal fine la Società provvederà ad incassare il corrispettivo dall'Ente affidante, a versare al subaffidatario il compenso pattuito ed al socio beneficiario l'eventuale differenza. Ciascun socio potrà chiedere alla Società di contrattare quote di servizio in subaffidamento in misura non superiore alla percentuale stabilita dal Contratto di Servizio applicata alla quota di servizio assegnato.

Titolo V

ASSEMBLEA

Articolo 10

Deliberazioni dell'assemblea

1. L'assemblea regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci consorziati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.
2. Sono riservate alla competenza dell'assemblea:
 - a) l'approvazione del bilancio;
 - b) la nomina e la revoca dell'organo amministrativo;
 - c) la nomina degli organi di controllo;
 - d) le modificazioni dello statuto;
 - e) la fusione e la scissione;
 - f) l'emissione di titoli di debito;
 - g) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
 - h) la liquidazione della Società e la nomina dei liquidatori, nonché i criteri di svolgimento della liquidazione;
 - i) la proposta di ammissione a procedure concorsuali.

Articolo 11

Assemblee

1. L'assemblea ordinaria deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta l'anno entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o anche entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dello stesso nel caso di società tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedano.
2. Le convocazioni delle assemblee sono fatte a norma del presente Statuto dall'organo amministrativo ovvero, in caso di impossibilità o di inattività, anche da un socio ogni qualvolta ciò sia ritenuto opportuno, salvo i casi delle decisioni sugli argomenti di cui all'art.2475 u.c. Cod.Civ. Il luogo di convocazione dell'assemblea è nella sede sociale o anche altrove, ma sempre nel territorio della Repubblica Italiana, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

Articolo 12

Modalità di convocazione dell'assemblea

1. L'assemblea è convocata mediante avviso ricevuto dai soci almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per l'assem-

blea. L'avviso può essere spedito per lettera raccomandata o per telefax o per posta elettronica certificata e deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare ed eventuali particolari modalità di collegamento in teleconferenza. Nell'avviso di convocazione possono essere previste per altri giorni anche successive adunanze, qualora le precedenti vadano deserte.

2. In mancanza di convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita quando ad essa partecipa, anche per teleconferenza, l'intero capitale sociale e sono presenti, oppure risulta da apposita dichiarazione scritta che sono stati informati della riunione, tutti gli amministratori ed i componenti dell'eventuale organo di controllo e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 13

Intervento in assemblea

1. Ogni Socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona secondo l'art. 2372 Cod.Civ. La delega non è ammessa per la partecipazione in teleconferenza. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento all'assemblea anche per delega.

2. L'intervento in assemblea può avvenire anche in teleconferenza, salvo espressa diversa disposizione dell'avviso di convocazione, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti;
- b) che sia consentita una corretta percezione da parte di tutti gli intervenuti dello svolgimento dei lavori assembleari, partecipando in tempo reale alla trattazione e alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno.

3. L'assemblea si tiene nel luogo di convocazione in cui devono trovarsi il Presidente e il Segretario della seduta.

Articolo 14

Svolgimento dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione in caso di nomina dell'organo amministrativo collegiale o, in mancanza, da un amministratore delegato, se nominato, oppure da altra persona, anche non socio, designata dalla stessa assemblea.

2. Il Presidente dell'assemblea è assistito da un segretario anche non socio, eletto dagli intervenuti, salvo che per disposizioni di legge o per volontà del presidente il verbale debba essere redatto da notaio.

3. Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da verbale redatto a norma dell'art. 2375 Cod.Civ. sottoscritto dal presidente e dal segretario. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni. Nei casi di legge ed inoltre quando il Presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da Notaio.

Articolo 15

Quorum costitutivi e deliberativi

1. Le deliberazioni dell'assemblea sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale sociale presente.

2. In espressa deroga al quorum deliberativo di cui al precedente comma, l'Assemblea dei Soci delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino l'85% (ottantacinque per cento) del capitale sociale nelle seguenti materie:

(a) modifiche statutarie quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: (i) aumenti di capitale anche a titolo gratuito; (ii) trasferimento della sede sociale all'interno del territorio della Repubblica Italiana, (iii) periodo di chiusura dell'esercizio sociale, (iv) clausola relativa al foro competente e (v) modifiche necessarie per adeguare lo statuto a sopravvenute norme di legge;

(b) fusioni e scissioni;

(c) nomina sostituzione e poteri dei liquidatori;

(d) decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato dall'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

3. In mancanza del quorum deliberativo di cui al comma precedente, i Soci si adoperano affinché la situazione di stallo venga a cessare senza indugio. In ogni caso, nelle materie indicate nel comma 11.2, l'assemblea chiamata in seconda convocazione, non prima che siano decorsi 10 (dieci) giorni dalla prima convocazione, delibererà con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale sociale presente, fatto salvo il diritto dei soci di minoranza alla vendita della propria quota, alla riduzione della propria partecipazione oppure all'esercizio del diritto di recesso.

TITOLO VI

AMMINISTRAZIONE

Articolo 16

Consiglio di Amministrazione

1. La società è amministrata da un organo amministrativo che può essere Amministratore unico o Consiglio di amministrazione. L'Assemblea dei soci, con delibera motivata avuto riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da cinque membri.

2. L'assemblea, al momento della nomina, stabilisce la durata in carica dell'organo amministrativo, purché non superiore a tre esercizi.

3. Gli amministratori possono essere non soci e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea che approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

4. Non possono essere nominati amministratori coloro che, per espressa indicazione di legge, siano in situazioni di inconf-

ribilità o di incompatibilità o la cui nomina sia esclusa.

5. Nel caso l'amministrazione della società sia affidata ad un organo collegiale, l'assemblea effettuerà la nomina dei consiglieri di amministrazione nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011 n. 120 cosicché venga assicurato l'equilibrio tra i generi ed il genere meno rappresentativo ottenga almeno un terzo degli amministratori nominati.

6. Ove la nomina degli amministratori non avvenga con voto unanime dell'assemblea alla quale partecipa l'intero capitale sociale, gli amministratori sono nominati sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista deve includere almeno due candidati, menzionando distintamente tali candidati e indicando uno di essi al primo posto della lista. Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono inoltre includere candidati di genere diverso, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea, in modo da garantire una composizione del consiglio di amministrazione rispettosa di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Ogni socio potrà presentare o concorrere a presentare e votare una sola lista. I soci appartenenti ad un medesimo gruppo non possono presentare liste distinte. Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione al capitale sociale.

L'accettazione della candidatura in più di una lista è causa di ineleggibilità.

All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:

- dalla lista che otterrà il maggior numero di voti saranno tratti, nell'ordine progressivo secondo il quale sono elencati nella lista stessa, numero tre amministratori;
- dalle liste seconda e terza classificata saranno tratti, rispettivamente, nell'ordine progressivo secondo il quale sono elencati nella lista stessa, numero un amministratore per ciascuna lista.

Qualora, ad esito delle votazioni e delle operazioni di cui sopra, non risulti rispettata la normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, i candidati che risulterebbero eletti nelle varie liste vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente, formata secondo i voti ottenuti da ciascuna lista. Si procede quindi alla sostituzione del candidato del genere più rappresentato avente la percentuale di voto più bassa in tale graduatoria, con il primo dei candidati del genere meno rappresentato che risulterebbe non eletto e appartenente alla medesima lista. Se in tale lista non risultano altri candidati, la sostituzione di cui sopra viene effettuata dall'assemblea con le maggioranze di legge e nel rispetto del principio di una proporzionale rappresentanza delle minoranze nel consiglio di amministrazione. Qualora la sostituzione del candidato del genere più rappresentato avente la percentuale

di voto più bassa non consenta, tuttavia, il raggiungimento della soglia minima prestabilita dalla normativa vigente per l'equilibrio tra i generi, l'operazione di sostituzione sopra indicata viene eseguita anche con riferimento al candidato del genere più rappresentato avente la penultima percentuale di voto, e così via risalendo dal basso la graduatoria.

Al termine delle operazioni sopra indicate il presidente procede alla proclamazione degli eletti. Per la nomina di amministratori, che per qualsiasi ragione non vengono eletti ai sensi del procedimento sopra previsto, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge e in modo da assicurare comunque la presenza del numero necessario di amministratori, nonché il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. Il procedimento del voto di lista si applica solo in caso di rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione.

7. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvederà alla loro sostituzione a norma dell'art.2386 c.c. mediante cooptazione di un candidato non eletto appartenente alla lista che aveva espresso l'amministratore venuto meno. In ogni caso la sostituzione dei consiglieri cessati viene effettuata da parte del Consiglio di Amministrazione assicurando la presenza del numero necessario di amministratori, nonché garantendo il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Articolo 17

Presidente e Segretario del Consiglio di Amministrazione

1. Ove l'Assemblea abbia optato per l'affidamento dell'amministrazione ad un organo collegiale, il Consiglio di Amministrazione, nella sua prima adunanza successiva alla sua eventuale nomina, elegge tra i propri membri un Presidente, ove non vi abbia provveduto l'assemblea. Il Presidente è scelto tra Consiglieri appartenenti alla lista prima classificata.

2. E' esclusa la carica di Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento del Presidente ne assume le funzioni il Consigliere più anziano di età.

3. Il Consiglio di Amministrazione può, infine, nominare un Segretario anche fra persone estranee al Consiglio stesso.

Articolo 18

Convocazione del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente mediante comunicazione scritta contenente la data, il luogo e l'ora della riunione e l'ordine del giorno, inviata a tutti gli amministratori e ai componenti dell'eventuale organo di controllo, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, e in caso di particolare urgenza almeno ventiquattro ore prima; la comunicazione può essere inviata anche a mezzo telefax o posta elettronica, al recapito fornito in precedenza dall'interessato ed annotato nel libro delle decisioni degli amministratori; in caso di impossibilità o inattività del presidente il consiglio può essere convocato da uno qualsiasi degli amministratori.

2. Il Consiglio di Amministrazione deve altresì essere convocato quando ne sia fatta richiesta scritta da due consiglieri, o dal collegio sindacale, per deliberare su uno specifico argomento da essi ritenuto di particolare interesse, attinente alla gestione, argomento da indicare nella richiesta stessa.

3. Il Consiglio di Amministrazione sarà validamente costituito anche in assenza di convocazione, quando all'adunanza siano presenti tutti gli amministratori ed i componenti dell'organo di controllo.

4. Il Consiglio di Amministrazione si raduna nella sede sociale, sia altrove, purché nel territorio della Repubblica Italiana, nel luogo indicato nell'avviso di convocazione.

Articolo 19

Costituzione del Consiglio di Amministrazione e validità delle deliberazioni

1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità la proposta si intende respinta.

2. Per l'adozione delle seguenti deliberazioni sarà necessaria la maggioranza degli amministratori presenti:

- a) richieste di versamenti al fondo consortile;
- b) contratti di subaffidamento di quote del servizio a terzi;
- c) ripartizione dei contributi in conto capitale con i criteri stabiliti dal precedente art. 9 comma 10;
- d) regolamentazione delle attività indicate nel precedente art. 2 comma 2;
- e) nomina, conferma, revoca dei responsabili del servizio e conferimento dei relativi poteri;
- f) criteri di ripartizione di altri costi della Società non previsti dal precedente comma 2 dell'art. 8 nel limite di Euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) in ragione d'anno.

3. In deroga al comma 1 del presente articolo, è necessario il voto favorevole di almeno 4 (quattro) Consiglieri per l'adozione delle deliberazioni in ordine a:

- a) business plan, budget annuale della Società e loro revisioni;
- b) investimenti superiori a Euro 300.000,00 (trecentomila/00) non previsti nel budget annuale;
- c) assunzione di finanziamenti non previsti nel budget annuale, per importi superiori a Euro 400.000,00 (quattrocentomila/00), concessione di finanziamenti o il rilascio di garanzie a favore di terzi;
- d) stipulazione di contratti e assunzione di obbligazioni per importi superiori a Euro 300.000,00 (trecentomila/00) in ragione d'anno;
- e) contratti tra il Consorzio ed un socio o società appartenente al gruppo dello stesso;

- f) deleghe a membri del Consiglio di Amministrazione;
 - g) definizione e modifiche dell'organigramma aziendale;
 - h) modifiche delle modalità di ripartizione rispettivamente delle percorrenze chilometriche e dei corrispettivi dei contratti di servizio;
 - i) modifiche dei criteri di ripartizione dei contributi in conto capitale;
 - j) prestazioni di garanzie per debiti di terzi;
 - k) criteri di ripartizione di costi del Consorzio superiori a Euro 200.000,00 (duecentomila/00) in ragione d'anno;
 - l) regolamentazione delle attività indicate al precedente comma 3 dell'art. 2.
 - m) criteri di ripartizione di eventuali risorse aggiuntive erogate dallo Stato, Regione ed Enti locali, diverse o difformi da quelle previste dal contratto di servizio stipulato con il Comune di Bergamo.
4. Sarà necessaria l'unanimità dei voti degli Amministratori per l'adozione delle deliberazioni relative alle seguenti questioni:
- a) gradimento al trasferimento delle quote del Consorzio di cui all'art. 7 comma 1;
 - b) accettazione di nuovi soci.
5. Le questioni di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 non possono essere delegate all'Amministratore Delegato.
6. Le deliberazioni sono constatate da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 20

Poteri del Consiglio di Amministrazione

1. All'Amministratore unico, se non già Amministratore Delegato, ed al Consiglio di Amministrazione, ove nominato, spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che sono per legge riservati all'assemblea.
2. Al Presidente potranno essere attribuite, previa delibera motivata dell'Assemblea, deleghe inerenti l'attività di ordinaria amministrazione.

Articolo 21

Amministratore Delegato

1. Ove l'Assemblea abbia optato per l'affidamento dell'amministrazione ad un organo collegiale, il Consiglio di Amministrazione, può delegare le proprie attribuzioni ad un Amministratore Delegato nominato tra i Consiglieri appartenenti alla lista prima classificata.
2. All'Amministratore Delegato sono delegati tutti i poteri per la gestione della Società, salvo quelli inderogabili per legge e quelli per i quali è richiesta una deliberazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi del presente statuto. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2475, comma 5, del codice civile.
3. Può essere nominato Amministratore Delegato anche il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 22

Poteri di rappresentanza

1. La rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, in qualsiasi sede e grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione, con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti, munendoli degli opportuni poteri, spetta all'Amministratore unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione nonché, nell'ambito dei poteri ad esso conferiti, all'Amministratore Delegato, nel caso di nomina dell'organo collegiale.

2. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetterà, altresì, il potere di rappresentare la società nelle associazioni di categoria e di curare i rapporti con le istituzioni e le relazioni esterne.

Articolo 23

Compensi degli amministratori

1. Le prestazioni degli amministratori sono gratuite fatti salvi i rimborsi delle spese sostenute per attività di istituito ed opportunamente documentate.

TITOLO VII

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 24

Organi di controllo e revisione legale dei conti

1. L'organo di controllo in forma collegiale o monocratica è costituito nei modi e con le tipologie ammesse dalla disciplina tempo per tempo vigente, nominato e funzionante ai sensi di legge.

2. Ove la nomina dell'organo di controllo non avvenga con voto unanime dell'assemblea alla quale partecipa l'intero capitale sociale, i componenti dell'organo di controllo sono nominati sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo.

Ogni socio potrà presentare o concorrere a presentare e votare una sola lista. I soci appartenenti ad un medesimo gruppo non possono presentare liste distinte. Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione al capitale sociale.

Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, le liste che presentano un numero di candidati superiore a uno devono includere candidati di genere diverso.

Alla nomina dei membri del Collegio Sindacale si procederà come segue:

- dalla lista che otterrà il maggior numero di voti saranno tratti, nell'ordine progressivo secondo il quale sono elencati nella lista stessa, il Presidente, un Sindaco Effettivo ed un Sindaco supplente;

- dalle liste seconda e terza classificata saranno tratti, rispettivamente, nell'ordine progressivo secondo il quale sono elencati nella lista stessa, un Sindaco Effettivo ed un Sindaco supplente.

Per la nomina di sindaci che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero collegio sindacale, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge e senza osservare il procedimento sopra previsto ma comunque in modo tale da assicurare il rispetto del principio di rappresentanza delle minoranze e della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

3. I sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

4. La revisione legale dei conti è esercitata dall'organo di controllo.

5. Nei casi di legge o laddove deliberato dall'assemblea, la revisione legale dei conti può essere esercitata da un revisore legale o da una società di revisione iscritti presso il registro istituito presso il Ministero della Giustizia, nominati e funzionanti ai sensi di legge.

6. In caso di sostituzione di uno dei sindaci, subentra il sindaco supplente ai sensi dell'art.2401 del Codice Civile, in ogni caso rispettando la normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

TITOLO VIII BILANCIO E LIQUIDAZIONE

Articolo 25

Bilancio

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procede, con l'osservanza delle disposizioni di legge, alla redazione del bilancio sociale, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa e lo sottopone all'approvazione dei soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

2. Nell'ipotesi di cui all'art. 2364, secondo comma, Cod.Civ. l'approvazione del bilancio potrà avvenire entro 180 (centotanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

3. Gli utili netti, dopo prelevata una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale, fino al limite di legge, vengono attribuiti al capitale salvo che i soci deliberino degli speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, oppure dispongano di rinviarli in tutto od in parte ai successivi esercizi.

Articolo 26

Modalità della liquidazione e nomina dei liquidatori

1. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, osservato, se del caso, il disposto dell'art. 2485 del Codice Civile, l'assemblea dei soci determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri.

2. Si applicano in ogni caso gli articoli 2484 e seguenti del Codice Civile.

TITOLO IX DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 27

Controversie

1. Qualunque controversia dovesse insorgere tra la società ed uno o più soci, oppure tra quest'ultimi, in merito all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente statuto, essa sarà devoluta all'Autorità Giudiziaria Ordinaria; più precisamente tutti i soci riconoscono quale Foro competente ed esclusivo quello di Bergamo.

Articolo 28

Domicilio dei soci

1. Il domicilio dei soci, anche per i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal Libro dei Soci.

Articolo 29

Divieto di compensi

1. Fatta salva ogni previsione di legge, è fatto divieto di corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché di corrispondere trattamenti di fine mandato.

2. Salva diversa previsione di legge, qualora siano nominati amministratori dipendenti della società controllante, i compensi a loro spettanti saranno riversati alla società di appartenenza, fatto salvo il loro diritto al rimborso delle spese documentate ed alle coperture assicurative.

Articolo 30

Comitati

1. Salva diversa previsione di legge è fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali che reggono le società.

2. La costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta è consentita solo nei casi previsti dalla legge, fermo restando che non sarà riconosciuta ai componenti di tali comitati alcuna remunerazione.

firmato: Di Liddo Gaetano

firmato: Armando Santus - Notaio (L.S.)